

articolo, già votato dalla Camera, provvisto a ciò che egli vorrebbe ora assegnare all'ispettore elementare. Egli dice: l'ispettore elementare sceglierà e proporrà alla scelta del Consiglio provinciale quegli individui che dovranno essere ammessi all'esame di concorso. Ma prima di tutto noterò che colla votazione dell'articolo 8, nel quale abbiamo accennato le condizioni necessarie per essere ammesso alla scuola normale, e con l'esame di concorso che ora stabiliamo, noi abbiamo detto che quelli che avranno le condizioni fissate da questo articolo si potranno presentare all'esame di concorso.

Non possiamo ora restringere maggiormente la libertà a presentarsi a questo esame col subordinare i candidati alla scelta, o dei Consigli provinciali o dello ispettore; perchè sottoporli ancora a questa scelta? Che cosa dobbiamo ricercare in essi? Moralità e capacità; la moralità è assicurata dall'articolo 8, la capacità è assicurata dall'esame che darà la deputazione provinciale; se cerchiamo altro, corriamo rischio di cercare scelte di favore, perchè anche i membri dei Consigli provinciali, anche l'ispettore provinciale, sono uomini soggetti alle infermità umane, e possono lasciare in disparte quelli già riconosciuti capaci per scegliere quelli che loro maggiormente talentino.

Lasciamo adunque le cose come sono, lasciamo che coloro i quali hanno i requisiti portati dall'articolo 8 possano presentarsi all'esame di concorso; così tutti potranno presentarsi, come altri si presentano, al concorso per i posti del collegio delle Provincie. Lasciamo poi ad un corpo competente, nel quale l'elemento provinciale è largamente rappresentato, la cura di dare l'esame di concorso.

Perciò prego la Camera di voler adottare la disposizione come è proposta nel progetto di legge e come continua a ritenerla la Commissione. (*Segni di assenso*)

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Metterò dapprima ai voti l'articolo 10 della Commissione e quindi l'aggiunta proposta dal Ministero.

Darò nuovamente lettura di questo articolo:

« Gli accennati sussidi sono conferti, per cura della deputazione provinciale per le scuole, agli aspiranti ed alle aspiranti riconosciuti più meritevoli in seguito ad esame di concorso, e a pari merito, ai più bisognosi. »

Chi l'approva, voglia alzarsi.

(È approvato.)

Metto ora a partito l'aggiunta proposta dal signor ministro, a cui ha aderito l'onorevole Valerio, la quale è così espressa:

« Gli aspiranti e le aspiranti a questo esame saranno scelti dal Consiglio provinciale, udito l'ispettore provinciale. »

(Dopo prova e controprova, è rigettata.)

« Art. 11. Gli alunni e le alunne provvedute del sussidio dalla provincia potranno essere riuniti in un convitto comunale o provinciale. »

Il deputato Valerio propone a questo articolo l'ag-

giunta seguente: « semprechè il Consiglio provinciale non provveda altrimenti. »

Ha la parola per isvolgere il suo emendamento.

VALERIO. Io propongo questo emendamento sempre in seguito allo stesso principio che la provincia, la quale paga, abbia libertà di agire come stimerà più opportuno nell'interesse di queste scuole.

Potrebbe presentarsi il caso in cui la provincia, invece di stabilire un convitto, volesse affidare ad un istituto già esistente i suoi alunni, onde avere la sicurezza di un esito felice.

Citerò un esempio: nella provincia di Torino, come in alcune altre provincie dello Stato, esiste l'istituto detto delle *Rosine* per le scuole normali femminili: non potrebbero essi, i Consigli provinciali, prendere un accordo coll'istituto testè mentovato e così lodevole sotto ogni aspetto, affinchè le loro alunne vi fossero accolte, certi come sarebbero che esse verrebbero bene sorvegliate ed educate, e che prometterebbero un appagante risulamento?

Con questo non è tolto che la provincia possa erigere un convitto se lo crede utile, ma resta aperto l'adito di mandare queste giovani in un pensionato, o di affidarne la cura ai parenti od a persone in cui i consiglieri provinciali abbiano piena fiducia.

PRESIDENTE. Domando se questo emendamento è appoggiato.

(È appoggiato.)

BOGGIO. L'onorevole proponente ci dice che questo emendamento parte dallo stesso principio da cui partiva il precedente, che non è stato accettato dalla Camera, sebbene temperato dalla proposta del signor ministro. Se vogliono essere logici quelli che hanno votato contro la prima proposta, debbono adunque respingere anche questa.

Ma inoltre le ragioni ora addotte dall'onorevole Valerio in favore della sua proposta mi persuadono a respingerla, in quanto che il presente emendamento fa risorgere di nuovo la questione che fu già sollevata ieri da un'altra proposta dello stesso autore.

La Camera ha udito come l'onorevole Valerio, onde spiegare che il suo emendamento poteva avere un effetto pratico, ci dicesse che questo suo emendamento ha per iscopo di fare sì che le provincie possano, occorrendo, affidare questi alunni a qualche istituto privato.

Quando la Camera avrà deciso di modificare le basi poste in questo progetto, allora potrà forse essere accettato qualche cosa di simile a ciò che propone l'onorevole Valerio.

Ma finora questo progetto, sia nella redazione del Ministero, sia in quella della Commissione, non ammette che due specie di scuole, le une fondate dal Governo, le altre dalle provincie. È quindi evidente che, accettando ora l'emendamento Valerio, e accettandolo onde possa avere quell'effetto che egli un momento fa ci indicava, noi verremmo appunto a saacire ciò che ieri non abbiamo voluto sancire, cioè voteremmo sin d'ora che, oltre le scuole normali del Governo, oltre a